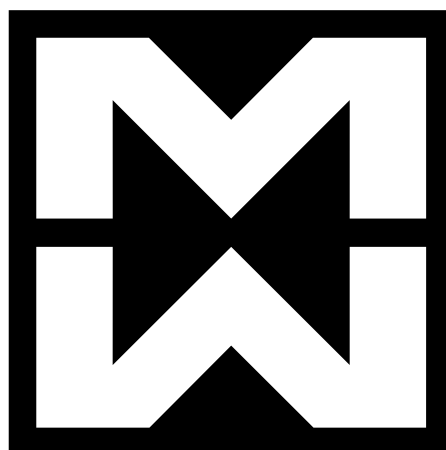




MARCEGAGLIA

building • divisione Ponteggi Dalmine

Ponteggi metallici fissi
a telaio prefabbricato
tipo **REALPONT 75**

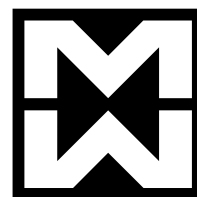
Libretto di Autorizzazione

N.

autorizzazione ministeriale

n. 15/0009997/14.03.01.03 del 1 giugno 2005

n. 15/VI/3800/14.03.01.02 del 3 agosto 2006



MARCEGAGLIA
building • divisione Ponteggi Dalmine

Ponteggi metallici fissi
a telaio prefabbricato
tipo **REALPONT 75**

autorizzazione ministeriale
n. 15/0009997/14.03.01.03 del 1 giugno 2005
n. 15/VI/3800/14.03.01.02 del 3 agosto 2006

Cronologia del Ponteggio "Realpont 75"

Pag.	Descrizione	N° Protocollo di Voltura o Estensione rilasciata alla PONTEGGI DALMINE S.p.A.	N° Protocollo di Voltura o Estensione rilasciata alla MARCEGAGLIA BUILDING S.p.A.
3	Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico fisso a telaio prefabbricato – Tipo "PORTALE 75 A BOCCOLE" – Denominazione commerciale "REALPONT 75" .	(Autorizzazione) 23047/OM-4 del 09/07/1997	
205	Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di "scale prefabbricate per l'accesso ai piani per interpiano di m 2,00".	(Estensione) 23458/OM-4 del 04/02/1998	(Voltura) 15/0009997/14.03.01.03 del 01/06/2005
213	Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di "correnti di facciata, diagonali in pianta e di facciata, correnti parapetto di testata e telaio parapetto di testata, per telaio normale con campi da 1,80 m e correnti di facciata, diagonali in pianta e di facciata, per telaio normale con campi da 2,50/1,80 m".	(Estensione) 21282/PR/OP/PONT/E del 18/06/2003	
234	Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del seguente elemento metallico prefabbricato: telaio con spinotto punzonato.		(Estensione) 15/VI/3800/14.03.01.02 del 03/08/2006



MARCEGAGLIA

20 APR. 2005

steel building home products engineering energy tourism services



**VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE
PROTOCOLLO
N° 23047/OM-4, DEL 09/07/1997,
RELATIVA AL
"PONTEGGIO METALLICO FISSO A
TELAIO PREFABBRICATO –
DENOMINAZIONE COMMERCIALE
"REALPONT 75",
RIPORTATA DALLA PAGINA
SEGUENTE.**

MARCEGAGLIA BUILDING S.p.A.
DIVISIONE PONTEGGI DALMINE
Dott. Ing. Vincenzo Violante
Direttore Generale

MARCEGAGLIA building S.p.A.

divisione  Ponteggi Dalmine • Ponteggi Dalmine division

Sales offices: via Giovanni della Casa, 12 • 20151 Milano - Italy

phone +39 - 02 30 704.1 • fax +39 - 02 33 402 706

ponteggi.dalmine@marcegaglia.com • www.marcegaglia.com

Plants: via S. Colombano, 63 • 26813 Graftignana, Lodi - Italy
via della Fisica, 19 • 85100 Potenza - Italy

registered seat:

via Bresciani, 16 • 46040 Giszoldo degli Ippoliti, Mn - Italy





Roma,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI

Alla Ditta Marcegaglia Building S.p.A.

Via Bresciani, 16

46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

All. n.: 2

e, p.c.: Alla Direzione Provinciale
del Lavoro di
P.zza Virgiliana, 53
46100 MANTOVA

OGGETTO: Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Voltura dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati per lavori di manutenzione – Tipo “Portale 75 a boccole con campi da m 2.50 e 1.80” – Denominazione commerciale “REALPONT 75” – Marchi: “MARCEGAGLIA”, “MARCEGAGLIA-PONTEGGI DALMINE”, “” e “” MARCEGAGLIA”.

VISTI gli artt. 30 e segg. del D.P.R. 07/01/1956, n.164, concernente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

VISTO il decreto ministeriale 2 settembre 1968 (G.U. n. 242 del 23/9/68), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164;

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto la voltura a suo nome dell'autorizzazione n. 23047/OM-4 del 09/07/1997 e successive estensioni: n. 23458/OM-4 del 04/02/1998 e n. 21282/PR/OP/PONT/E del 18/06/2003, rilasciate alla Ditta Ponteggi Dalmine S.p.A., concernente la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati per lavori di manutenzione tipo “Portale 75 a boccole con campi da m 2.50 e 1.80” avente denominazione commerciale “REALPONT 75” di cui codesta Ditta stessa è fabbricante;

CONSIDERATA la cessazione della fabbricazione del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati per lavori di manutenzione tipo “Portale 75 a boccole con campi da m 2.50 e 1.80” avente denominazione commerciale “REALPONT 75”, di cui all'autorizzazione n. 23047/OM-4 del 09/07/1997 e successive estensioni: n. 23458/OM-4 del 04/02/1998 e n. 21282/PR/OP/PONT/E del 18/06/2003, da parte della Ditta Ponteggi Dalmine S.p.A.;

VISTA la relazione tecnica e relativi allegati prodotti a corredo della predetta voltura e le relative integrazioni e modifiche;

ACCERTATA la conformità della predetta documentazione a quella già facente parte integrante dell'autorizzazione oggetto di voltura;

SI AUTORIZZA

la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati, composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato n. 1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato n. 2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e/o altre opere provvisorie di notevole importanza e complessità, i quali – ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso la Direzione Provinciale del Lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata;

2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero – che ne rilascia apposita dichiarazione – di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Le spese relative a detto prelievo, nonché alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione;

3) sia consegnata – all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo – copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli 4, 5, 6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi, ed in duplice copia, presso lo scrivente e presso la Direzione Provinciale del Lavoro in indirizzo.

L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n. 1 non è ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo ONELLI)



IL DIRIGENTE
(Dott. ssa M. FAVENTI)



*Ministero del Lavoro
della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Igiene e sicurezza del Lavoro

DIV. VII

L.

23047/OM-4

ALL. N° 2

Roma, - 9 LUG. 1997

19

ALLA DITTA PONTEGGI DALMINE S.p.A.
V.G. della Casa, 12
20151 MILANO
e, p.c.:

Alla Direzione Provinciale
del Lavoro di
Via M. Macchi, 9
20124 MILANO

OGGETTO: Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi da manutenzione a telaio prefabbricato -Tipo " Portale 75 boccole"- Denominazione commerciale " REALPONT 75".

VISTI gli artt. 30 e segg. del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

VISTO il decreto ministeriale 2 settembre 1968 (G.U. n. 242 del 23/9/68), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164;

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto di essere autorizzata all'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati di cui codesta Ditta stessa è fabbricante;

VISTA la relazione tecnica, a corredo della predetta domanda di autorizzazione e le relative integrazioni e modifiche;

VISTI i certificati di prova allegati alla predetta documentazione tecnica;

SENTITO il parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

SENTITO il parere della Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;



canaut
1

SI AUTORIZZA

l'impiego del ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato n. 1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato n. 2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e/o altre opere provvisorie di notevole importanza e complessità, i quali - ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso la Direzione Provinciale del Lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

- 1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata;
- 2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero - che ne rilascia apposita dichiarazione - di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Le spese relative a detto prelievo, nonché alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione;
- 3) sia consegnata - all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo - copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli 4,5,6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi, ed in duplice copia, presso lo scrivente e presso la Direzione Provinciale del Lavoro in indirizzo. L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n. 1 non è ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

canaut
2